solidarietà familiare, è la solidarietà pubblicistica del *welfare*. Il sistema pensionistico è a ripartizione, cioé le pensioni dei pensionati di oggi non si pagano con l'accumulo dei loro contributi, ma con i contributi di chi lavora oggi. Sistema a ripartizione significa che le pensioni di una generazione le pagano i figli di quella generazione. Ma c'é un piccolo particolare: possono essere i figli degli altri. Sicché ciascuno può restare nel suo egoismo senza fare figli contando sui figli altrui. Ma se quasi tutti la pensano così è la fine. È una conseguenza terribile del *welfare* realizzato in Italia. Un *welfare* che distrugge un popolo è male.
Il rimedio è nell'insegnamento di Benedetto XVI che invita a pregare di più e ad affannarsi di meno per le cose del mondo, che ricorda nella *Spe salvi* le parole dello pseudo-Rufino «il genere umano vive grazie a pochi, se non ci fossero quelli, il mondo perirebbe», che ripone ogni speranza in «minoranze creative e personalità eccezionali».
Uguaglianza significa che ciascuno deve essere posto in condizione di realizzare il proprio carisma, non che siamo tutti eguali. Ed allora mi permetto, in conclusione, di leggere due frammenti di Eraclito: «qual è il loro intuire, il loro sentire? prestano fede agli aedi del popolo e prendono a maestro il volgo e non sanno che i molti sono spregevoli, eccellenti i pochi»; « una cosa sola, a prezzo di tutte le altre, scelgono i migliori, gloria eterna in cambio delle cose mortali, mentre i più si saziano come bestie».

Intervento

ANTONELLA D'ANDREA
Professore aggregato - Università di Roma «Tor Vergata»

Fino ad oggi, in ogni sistema socio-economico, la remunerazione del lavoro è stata un mezzo attraverso il quale la stragrande maggioranza degli individui ha potuto accedere a quei beni e servizi considerati essenziali per un tenore di vita accettabile. Da tempo il Magistero sociale della Chiesa evidenzia la stretta relazione tra compenso del lavoratore e *welfare*: se il lavoro umano è infatti la chiave essenziale di tutta la questione sociale (1), «il giusto salario diventa in ogni caso concreta verifica della giustizia di tutto il sistema socio-economico» (2).
In effetti il compenso del lavoratore, oltre a costituire un fattore economico di essenziale rilievo nell'ambito degli obiettivi macroeconomici, svolge da sempre un'importante funzione sociale e la progressiva attrazione nella retribuzione di attribuzioni sorte come non retributive, ma con finalità soprattutto assistenziali, l'hanno trasformata in una specifica applicazione del principio di solidarietà sociale (3).
Anche nella dottrina sociale della Chiesa la remunerazione è una nozione che è andata dilatandosi fino a comprendere non solo il potere d'acquisto di beni o servizi, ma anche una serie di benefici di carattere previdenziale e assicurativo (4).
La nozione di «giusta mercede», vale a dire di giusta retribuzione, è stata introdotta dall'enciclica *Rerum novarum* sull'assunto che il lavoro umano non può essere trattato come qualsiasi fattore produttivo in quanto la forza lavoro è inerente alla persona ed «il frutto del lavoro è necessario all'uomo per il mantenimento della vita». Per questa ragione non può essere «inferiore al giusto» e scendere sotto un livello inferiore alla soglia di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia (5).
A partire dall'enciclica *Quadragesimo anno* si comincia ad affrontare il tema della necessità di garantire ulteriori diritti attraverso la previsione di un livello di «giusto

(1) *Laborem exercens*, 3.
(2) *Laborem exercens*, 19.
(3) F. Santoro-Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli 1995, 220. Ma v. anche *Quadragesimo anno*, 70: «Ora è facile intendere che oltre al carattere personale e individuale deve considerarsi il carattere sociale, come della proprietà, così anche del lavoro, massime di quello che per contratto si cede ad altri; giacché se non sussiste un corpo veramente sociale o organico, se un ordine sociale e giuridico non tutela l'esercizio del lavoro, se le varie parti, le une dipendenti dalle altre, non si collegano fra di loro e mutuamente non si compiono, se, quel che è più, non si associano, quasi a formare una cosa sola, l'intelligenza, il capitale, il lavoro, l'umana attività non può produrre i suoi frutti; e quindi non si potrà valutare giustamente né retribuire adeguatamente, dove non si tenga conto della sua natura sociale e individuale».
(4) *Laborem exercens*, 19.
(5) *Rerum novarum*, 34.

salario» che assicuri la costituzione di un «modesto patrimonio» (6). «Modesto patrimonio» reputato necessario per permettere ai lavoratori di sostenere rischi quali la famiglia numerosa, la disoccupazione, la malattia, gli incidenti, la vecchiaia, che in quegli anni non erano ancora stati presi in carico dai sistemi di sicurezza sociale pubblici.

Nella *Quadragesimo anno* si pone, inoltre, l'attenzione anche all'esigenza di contemperare i livelli salariali col bene comune e quindi col sistema economico generale. Infatti, se da un lato il salario deve raggiungere un livello adeguato alle necessità della vita, deve peraltro rimanere entro limiti non troppo elevati per non pregiudicare il diritto a lavorare di tutti:« È contrario […] alla giustizia sociale che, per badare al proprio vantaggio senza aver riguardo al bene comune, il salario degli operai venga troppo abbassato o troppo innalzato; e la medesima giustizia richiede che, nel consenso delle menti e delle volontà, per quanto è possibile, il salario venga temperato in maniera che a quanti più è possibile, sia dato di prestare l'opera loro e percepire i frutti convenienti per il sostentamento della vita» (7). Quindi, su questo punto, l'enciclica di Papa Pio XI riconosce una relazione inversa fra salario e occupazione (relazione chiamata dagli economisti «funzione di domanda di lavoro») individuando quale bene comune il pieno impiego della forza-lavoro disponibile.

Nondimeno, se per un verso nella *Quadragesimo anno* si richiama alla necessità di contemperare la quantità del salario col pubblico bene, dall'altra si sostiene che tra salari e prezzi deve essere assicurata una «giusta proporzione» (8). Viene pertanto adottata una nozione di «salario reale», quale rapporto tra la retribuzione e il livello generale dei prezzi, che rappresenta il potere d'acquisto che quel compenso può garantire e non un semplice salario monetario.

Nell'enciclica *Mater et magistra* si afferma successivamente un altro principio fondamentale: la retribuzione del lavoratore, come non può essere interamente abbandonata alle sole leggi di libero mercato, così non può essere fissata arbitrariamente ma deve essere determinata secondo «giustizia ed equità». In particolare, essa deve avere riguardo all'effettivo apporto del lavoratore alla produzione, alle condizioni economiche dell'impresa, nonché alle esigenze del bene comune, specialmente per quanto riguarda le ripercussioni sull'impiego complessivo della forza-lavoro (9).

Le encicliche seguenti esaminano i problemi del *welfare* in modo ancora più rigoroso.

La *Laborem exercens* richiama esplicitamente la necessità di ulteriori prestazioni sociali, integrative al salario, aventi come scopo quello di assicurare la vita e la salute dei lavoratori e delle loro famiglie: il diritto alla cura della salute, il diritto alla pensione, nonché all'assicurazione contro la vecchiaia e gli incidenti sul lavoro.

Nell'ambito di questi diritti principali, viene inoltre individuato un sistema di diritti particolari che, insieme con la retribuzione per il lavoro, «decidono della corretta impostazione dei rapporti tra il lavoratore e il datore di lavoro» (10); tra questi, il diritto ad ambienti di lavoro ed a processi produttivi che non rechino pregiudizio alla sanità fisica dei lavoratori e non ledano la loro integrità morale.

La *Laborem exercens* introduce, quindi, indirettamente, il concetto di costo del lavoro che comprende non solo ciò che viene erogato direttamente ai lavoratori, e che quindi è disponibile nell'immediato come capacità di spesa, ma anche quella parte del reddito che deve ricoprire gli oneri delle prestazioni previdenziali e assicurative.

Nell'enciclica *Caritas in veritate* si sviluppa la riflessione su questi temi a partire dai nuovi scenari prodottisi da un mercato diventato globale e concorrenziale a livello planetario e che ha stimolato la delocalizzazione delle produzioni e la deregolamentazione del mondo del lavoro (11). A ciò si aggiunge la preoccupazione per la generalizzata crisi economico-finanziaria che ha posto in crisi i sistemi di protezione e previdenza e che ha indotto gli Stati a politiche di bilancio e a tagli alla spesa sociale, lasciando i cittadini impotenti di fronte a rischi vecchi e nuovi.

Questi processi hanno infatti comportato la riduzione delle reti di

(6) *Quadragesimo anno*, 65.
(7) *Quadragesimo anno*, 75.
(8) *Quadragesimo anno*, 76.
(9) *Mater et magistra*, 58 e ss. Sono in particolare considerate esigenze del bene comune sul piano nazionale: «dare occupazione al maggior numero di lavoratori; evitare che si costituiscano categorie privilegiate, anche tra i lavoratori; mantenere una equa proporzione fra salari e prezzi e rendere accessibili beni e servizi al maggior numero di cittadini; eliminare o contenere gli squilibri tra i settori dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi; realizzare l'equilibrio tra espansione economica e sviluppo dei servizi pubblici essenziali; adeguare, nei limiti del possibile, le strutture produttive ai progressi delle scienze e delle tecniche; contemperare i miglioramenti nel tenore di vita della generazione presente con l'obiettivo di preparare un avvenire migliore alle generazioni future», *ibidem*, 66.
(10) *Laborem exercens*, 19.
(11) *Caritas in veritate*, 25.

sicurezza sociale con grave pericolo per i diritti dei lavoratori, per i diritti fondamentali dell'uomo e per la solidarietà attuata nelle tradizionali forme dello Stato sociale (12). Questi grandi cambiamenti, che si afferma nella *Caritas in veritate*, pongono l'esigenza di soluzioni nuove, che si sviluppino a partire dalla consapevolezza che la vita economica è una realtà a più dimensioni, caratterizzata da un sistema a tre soggetti: il mercato, lo Stato e la società civile (13).
Il mercato, quale istituzione economica che permette l'incontro tra le persone per il soddisfacimento dei loro bisogni e desideri, regola i rapporti tra gli operatori economici che scambiano beni e servizi tra loro fungibili sulla base del contratto ed è quindi soggetto ai principi della cosiddetta giustizia commutativa.
Da parte sua l'attività economica, però, non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice estensione della logica mercantile poiché essa deve essere finalizzata al perseguimento del bene comune. Pertanto l'agire economico, a cui spetta la produzione della ricchezza, deve essere associato all'agire politico, a cui spetta di perseguire la giustizia mediante la ridistribuzione: come la vita economica ha bisogno del contratto per regolare i rapporti di scambio tra valori equivalenti, così necessita, ribadisce Papa Benedetto XVI, di leggi giuste e di forme di ridistribuzione guidate dalla politica.
Tuttavia si riconosce che la visione, contenuta nella stessa *Rerum novarum*, secondo cui all'ordine civile per reggersi è sufficiente l'intervento ridistributivo dello Stato, oltre a essere posta in crisi dai processi di apertura dei mercati e delle società, mostra di essere incompleta per soddisfare le esigenze di un'economia pienamente umana: «quando la logica del mercato e quella dello Stato si accordano tra loro per continuare nel monopolio dei rispettivi ambiti di influenza, alla lunga vengono meno la solidarietà nelle relazioni tra i cittadini, la partecipazione e l'adesione, l'agire gratuito, che sono altra cosa rispetto al "dare per avere", proprio della logica dello scambio, e al "dare per dovere", proprio della logica dei comportamenti pubblici, imposti per legge dallo Stato» (14).
È perciò necessario, si sostiene nella *Caritas in veritate*, agire non solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto individuare nuove strade di promozione di uno sviluppo sostenibile della persona umana.
Una delle strade proposte da quest'ultima enciclica è la progressiva apertura a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e di comunione: «mentre il binomio esclusivo mercato-Stato corrode la socialità, le forme economiche solidali, che trovano il loro terreno migliore nella società civile senza ridursi ad essa, creano invece socialità» (15). Infatti il mercato, lasciato al solo principio dell'equivalenza di valore dei beni scambiati, non riesce a produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben funzionare e senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, non può pienamente espletare neanche la propria funzione economica.
Viene così tracciato un mercato nel quale possano liberamente operare, in condizioni di pari opportunità, imprese che perseguono fini istituzionali diversi. Accanto all'impresa privata orientata al profitto, ai vari tipi di impresa pubblica, devono così potersi radicare ed esprimere organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali dal cui reciproco confronto nel mercato ci si può attendere una sorta di «ibridazione dei comportamenti d'impresa e dunque un'attenzione sensibile alla civilizzazione dell'economia» (16).
Il Magistero sociale della Chiesa del ventunesimo secolo lancia quindi una grande sfida: mostrare non solo che i tradizionali principi dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono, come espressione della fraternità, possono e devono trovare posto entro la normale attività economica perché questa è un'esigenza dell'uomo nel momento attuale, ma anche un'esigenza della stessa ragione economica.

(12) *Caritas in veritate*.
(13) *Caritas in veritate*, 38. Sul punto si richiama quanto evidenziato anche nella *Centesimus annus*, 32.
(14) *Caritas in veritate*, 39 che richiama quanto sostenuto in Papa Leone XIII, *op*. cit., 11 e 28 ss.
(15) *Caritas in veritate*.
(16) *Caritas in veritate*, 38.